



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali con titolari deceduti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del Registro delle imprese sia del Conservatore;
- ricordata la finalità del Registro delle imprese di garantire la correttezza dei dati iscritti, per quanto possibile, rispondenti alla realtà economica del territorio; la "pulizia" del Registro, oltre a migliorarne la qualità dei dati, consente del resto di accrescere l'efficienza di tutti gli altri uffici camerali che basano il loro lavoro anche su dati estratti da quest'ultimo;
- visto l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese), ai sensi del quale l'Ufficio del Registro delle imprese che rileva una delle seguenti circostanze:
 - a) decesso dell'imprenditore;



- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata

anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del successivo comma 3;

- vista la nota pervenuta a mezzo Pec in data 11/06/2026, prot. n. 18423, con la quale Unioncamere comunicava alle Camere di Commercio di avere avuto un riscontro massivo dall'Agenzia delle Entrate finalizzato a verificare l'esistenza in vita dei titolari di tutti i codici fiscali registrati in anagrafica alla data del 20 dicembre 2025;

- considerato che in data 18/06/2026, in esecuzione delle direttive indicate nella nota di Unioncamere, Infocamere scpa ha trasmesso gli elenchi, suddivisi per provincia, delle imprese individuali con titolare deceduto di competenza della Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona;

- considerato che, al termine delle necessarie verifiche esperite sugli elenchi trasmessi sono state individuate, come da elenchi allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, n. 389 imprese individuali, di cui n. 173 con sede in provincia di Imperia, n. 89 in provincia di La Spezia e n. 127 in provincia di Savona, per le quali risulta accertata la condizione richiamata dall'art 2, comma 1 lett. a) "decesso dell'imprenditore", del D.P.R. n. 247/2004;

- considerato che le imprese annotate all'albo delle imprese artigiane saranno cancellate d'ufficio anche dall'Albo Artigiani dalla data di cancellazione dal Registro delle imprese;

- visto il comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. 247/2004 che dispone che la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio debba essere comunicata agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che lo stesso avvio debba essere affisso all'Albo Camerale per 45 (quarantacinque) giorni;

- visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

- visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

- ritenuto, alla luce delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex DPR 247/2004 per le posizioni di cui agli elenchi - parte



integrante del presente atto - consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, Legge n. 241/1990;

- ritenuto opportuno avvalersi dei servizi massivi resi disponibili da Infocamere scpa per comunicare l'avvio del procedimento anche con una specifica annotazione in visura;
- ritenuto inoltre opportuno procedere alla comunicazione del presente provvedimento a mezzo PEC alle imprese dotate di un domicilio digitale valido e attivo iscritto nel registro delle imprese;
- considerato infine che del presente atto verrà data informazione, con apposita comunicazione, agli ordini e associazioni professionali della provincia e tramite pubblicazione in apposita sezione del sito camerale;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005 la quale, relativamente al caso dell'avvio del procedimento di cancellazione per decesso dell'imprenditore ex D.P.R. n. 247/2004, prevede che le comunicazioni di avvio vadano "indirizzate a nome e presso il domicilio del defunto, con (eventuale) cointestazione impersonale agli eredi";
- preso atto del fatto che alcune delle imprese negli elenchi risultano tuttora titolari di un valido domicilio digitale e che per tali imprese risulta ragionevole trasmettere, in relazione alla circolare succitata, la comunicazione di avvio del procedimento presso tale domicilio, con intestazione agli eredi;

DETERMINA

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese individuali di cui agli elenchi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente avvenga, nel rispetto dell'art. 8 della Legge 241/1990 e dell'articolo 32 della Legge 69/2009, mediante pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli elenchi delle imprese destinatarie ed alla lettera di avvio del procedimento indirizzata agli eredi, all'Albo camerale online per 45 (quarantacinque) giorni;
3. di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate da Infocamere scpa;
4. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento, unitamente alla lettera di avvio del procedimento indirizzata agli eredi, a mezzo PEC alle imprese dotate di un domicilio digitale valido e attivo iscritto nel Registro delle imprese;
5. di procedere alla pubblicazione degli atti del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, in apposita sezione;



6. di adottare apposito e motivato provvedimento del Conservatore finalizzato all'iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese, ex articolo 40, comma 1, del DL 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, delle imprese per le quali, decorsi i termini di pubblicazione, non sia pervenuta richiesta giustificata di interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura.

IL CONSERVATORE

(Dr.ssa Susanna Alinghieri)

firma digitale